*Roma,* 7 giugno 2024

*Uff.-Prot.n.*  UTP/LC/9485/3R/F7/PE

*Oggetto*: **ENPAF**

 Contributo *una tantum* per titolari o soci di farmacie rurali.

 Delibera C.d.A. n. 24 del 30 maggio 2024

 Scadenza presentazione domande 8 luglio 2024

AI RESPONSABILI DELLE

SEZIONI RURALI

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

LORO SEDI

Cari Colleghi,

Vi comunichiamo che, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni (cfr. Circolari Federfarma-Sunifar prot. nn. 17016/2 del 26/10/2010, 239/1 dell’8/1/2014, 465/2 del 10/1/2014, 13246/3 del 13/10/2015, 16615/3, del 29/12/2016, 11554/9 del 13/7/2018, 9689/4 del 7/6/2019, 11458/11 del 28/7/2022 e 9069/17 del 6/6/2023), il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAF, nella riunione del 30 maggio 2024, ha approvato la deliberazione n. 24, con la quale è stata disposta l’erogazione di un contributo una tantum per l’anno 2024 per gli iscritti Titolari o soci dall’anno 2022 di farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e che, per tale motivazione, siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2022/2024. Come richiesto dalla scrivente, possono accedere al contributo anche i farmacisti pensionati che beneficiano dell’aliquota contributiva ridotta del 50%. Gli aspiranti al contributo devono essere altresì in regola con il versamento della prima rata della contribuzione ENPAF posta in riscossione nell’anno 2024 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno, ancorché oggetto di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate riscossione.

L’iniziativa adottata dall’Ente per venire incontro alle difficoltà incontrate dalle farmacie rurali, ha acquisito, dopo la parentesi biennale legata alla pandemia da Covid-19, quel carattere di strutturalità, con una cadenza periodica pressoché annuale, come ripetutamente richiesto dalla scrivente.

Nel rinviare, per una maggiore e completa informazione alla [pagina](https://www.enpaf.it/assistenza/farmacie-rurali/) del sito web dell’Ente dedicata all’iniziativa - nella quale è possibile scaricare sia il regolamento, sia la domanda di partecipazione - si evidenziano, di seguito, i principali requisiti richiesti per accedere al beneficio.

Il contributo è destinato ai farmacisti iscritti all’Ente che dall’anno 2022 siano titolari o soci della medesima farmacia rurale (art. 1, Legge n. 221/1968 e successive modificazioni) ubicata in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Possono ottenere il contributo i farmacisti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione del punteggio e comunque inferiore a € 60.000 (cfr. tabella n. 1 allegata al regolamento) ed un patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione ISEE rilasciata e valida per l’anno 2024, non superiore ad € 80.000. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori € 10.000, fino ad un massimo di € 100.000.

L’Ente procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all’anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2015-2024 e dell’eventualità che la farmacia rurale sia sussidiata ai sensi dell’art. 2, della Legge 261/1968, così come specificato nella tabella 3. Si segnala, in particolare, che tale criterio premiale, che consiste in una maggiorazione di 10 punti per le farmacie rurali che siano anche sussidiate, elemento indicatore del concreto disagio di tale componente della categoria, è stato, accolto dall’Ente proprio su proposta di Federfarma-Sunifar, già in occasione della precedente edizione dell’iniziativa.

La graduatoria per l’assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con provvedimento del dirigente del Servizio contributi e prestazioni dell’ENPAF e sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.enpaf.it. Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all’ENPAF.

Alla stessa stregua degli anni passati, l’ENPAF ha stanziato, per l’iniziativa in discorso, anche per il 2024 un importo complessivamente pari a **800.000 euro**. Il punteggio assegnato determina la misura del contributo che verrà riconosciuto, entro il limite dello stanziamento, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive. Al fine di avere maggiori probabilità di completa assegnazione del fondo, come richiesto da Federfarma Sunifar già per l’anno passato, il valore del singolo contributo non è stabilito a priori, ma viene determinato, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, mediante l’individuazione di un valore economico unitario per singolo punto. L’ammontare dello stanziamento verrà diviso per il numero complessivo dei punti ottenuti dai richiedenti la cui domanda sia stata accolta. Il valore economico unitario del contributo così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio conseguito da ciascun richiedente al fine di determinarne l’importo spettante. Il valore economico unitario non potrà essere superiore ad euro 110,00. Il contributo assistenziale erogato è indicato al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF del 20%, laddove prevista.

Per ottenere tale contributo i colleghi interessati devono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente sulla modulistica predisposta e disponibile sul sito internet dell’Ente unitamente al regolamento. Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo posta@pec.enpaf.it, a pena di decadenza, **entro l’8 luglio 2024**. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

Infine, l’Ente precisa che il contributo è incompatibile con l’erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

* ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l’accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
* parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale. Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese e le borse di studio per figli studenti.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Renato USAI Dott. Giovanni PETROSILLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali*